RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO DI REVISIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 2 DICEMBRE 1961 PER LA PROTEZIONE DEI RITROVATI VEGETALI, RIVEDUTA IL 10 NOVEMBRE 1972, FIRMATO A GINEVRA IL 23 OTTOBRE 1978, E MODIFICAZIONI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 AGOSTO 1975, N. 974, CONCERNENTE NORME PER LA PROTEZIONE DELLE NUOVE VARIETA' VEGETALI

Art. 42 (Convenzione)

Lingue; funzioni del depositario

1. Il presente atto e' firmato in un solo esemplare originale nelle lingue: francese, inglese e tedesca, il testo francese facente fede in caso di divergenza fra i testi. Il detto esemplare viene depositato presso il Segretario Generale. 2. Il Segretario Generale trasmette due copie certificate conformi del presente Atto ai Governi degli Stati rappresentati alla Conferenza diplomatica che l'ha adottato, nonche' al Governo di ogni altro Stato che ne faccia richiesta. 3. Il Segretario Generale redige, previa consultazione dei Governi degli Stati interessati che erano rappresentati alla detta Conferenza, testi ufficiali nelle lingue araba, spagnola, italiana, giapponese e olandese, nonche' nelle altre lingue che il Consiglio potra' indicare. 4. Il Segretario Generale fa registrare il presente atto presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 5. Il Segretario Generale notifica ai Governi degli Stati dell'Unione e degli Stati che, senza essere membri dell'Unione, erano rappresentati alla Conferenza che ha adottato il presente Atto, le firme del presente Atto, il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni notifica ricevuta in virtu' degli articoli: 34.2, 36.1 o 2, 37.1 o 3 o 41.2 e ogni dichiarazione fatta in virtu' dell'articolo 31.1. (seguono le firme). (1)

Versione in vigore dal 30 marzo 1999, non più in vigore dal 19 marzo 2005 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978, e modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali
Estremi	Legge 14 ottobre 1985, n. 620
Partizione	Convenzione

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-620-1985/convenzione-art-42-lingue-funzioni-del-depositario/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali ·
Art. 42 (Convenzione)

n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali ·
Art. 42 (Convenzione)